AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PISTOIA

Servizio Tutela Ambientale, Energia, Gestione rifiuti, Bonifica inquinamenti ambientali e aree inquinate, Forestazione, Antincendi Boschivi

ORDINANZA n. 258 **del** 23 FEB. 2012 **Prot. n.** 27811

Oggetto: D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. Parte Seconda Titolo III-bis. Autorizzazione Integrata Ambientale. **A.T.I. LADURNER Srl/HAFNER Srl. con capogruppo società Ladurner Srl.** Impianto di Termovalorizzazione Via W. Tobagi – Montale. Diffida.

IL DIRIGENTE

VISTO il D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. "*Norme in materia di ambientale*" Parte Seconda Titolo III-bis;

VISTA la Legge regionale 22 dicembre 2003, n. 61 "*Norme in materia di autorizzazione integrata ambientale. Modifiche alla legge regionale 3 novembre 1998 n. 79 (Norme per l'applicazione della valutazione di impatto ambientale). Aree produttive ecologicamente attrezzate. Modifiche alla legge regionale 1 dicembre 1998, n. 87 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di artigianato, industria, fiere e mercati, commercio, turismo, sport, internazionalizzazione delle imprese e camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, conferiti alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112)*", che individua, quale Autorità competente al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, la Provincia territorialmente interessata allo svolgimento dell'attività;

VISTO il D. Lgs. n. 133/2005 " *Attuazione della Direttiva 2000/76/CE, in materia di incenerimento dei rifiuti*";

VISTA l'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui all'Ordinanza n. 2069 del 30.10.2007 e s.m.i. (Atto Unico SUAP prot. n. 57371/10/1 del 30.10.2007 e successivi);

CONSIDERATA in particolare l'Ordinanza n. 1651 del 30.11.2011 e relativo Atto Unico SUAP e prot. n. 52028 del 30.11.2011, che al punto 1 prescrive l'installazione, entro 90 giorni dalla data del 15.9.2011, di un sistema acustico e visivo idoneo a segnalare le eventuali anomalie di funzionamento dei sistema di abbattimento del tipo filtro a maniche posizionati sui 4 silos per lo stoccaggio di materie prime (n. 2 carbone attivo e n. 2 bicarbonato) e sui 2 silos di raccolta elle polveri derivanti dall'abbattimento dei fumi e delle ceneri di caldaia. Tale sistema di allarme dovrà attivarsi nel momento in cui il parametro di processo (differenziale di pressione) che garantisce il corretto funzionamento dell'impianto, esce dai limiti previsti dal costruttore;

VISTA la nota acquisita agli atti con prot. n. 21127/2012/A del 10.2.2012, con la quale il Dipartimento Provinciale ARPAT di Pistoia ha trasmesso le valutazioni relative ai sopralluoghi effettuati presso l'impianto in oggetto in data 21.12.2011 ed in data 3.1.2012, dalla quale si rilevano in particolare le seguenti criticità:

- considerata la prescrizione di cui al punto 1 dell'Ordinanza n. 1651/2011, i sistemi di allarme installati sui sistemi di abbattimento posizionati sui silos delle materie prime (n. 4) e delle polveri derivanti dall'abbattimento dei fumi e delle ceneri di caldaia (n. 2), sono ritenuti non pienamente rispondenti alla verifica della reale efficienze degli impianti di abbattimento a cui sono asserviti. Tali dispositivi infatti consentono solamente un'interruzione del funzionamento di riempimento in caso di sovrappressione dovuta ad intasamento dei filtri a manica, così da evitare l'apertura della valvola di sicurezza posta sulla sommità dei silos; non viene invece visualizzata la pressione differenziale, tramite la quale è possibile accertare sia il difetto di funzionamento sopra descritto, sia la rottura o il distacco dei filtri, evenienza questa, che può determinare la fuoriuscita incontrollata e non filtrata della polvere delle sostanze stoccate nei silos;
- tutte le emissioni derivanti dagli impianti di abbattimento dei silos sono conformate con sbocco rivolto verso il basso, tale quindi da non consentire l'innalzamento del pennacchio e la sua diffusione in ogni direzione, in violazione della vigente normativa in materia;
- omessa registrazione, sul "Registro delle analisi alle emissioni", dei valori analitici relativi ai campionamenti effettuati nelle date successive al 19 maggio 2011;

RITENUTO pertanto di procedere, per tutto quanto sopra descritto, all'emanazione dell'atto di diffida ai sensi art. 29-decies comma 9 lettera a) del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;

VISTO lo Statuto Provinciale art. 71;

VISTO il Decreto Presidenziale n. 20 del 12.1.2010, relativo al conferimento dell'incarico di Responsabile del Servizio Tutela Ambientale, Energia, Gestione rifiuti, Bonifica inquinamenti ambientali e aree inquinate, Forestazione, Antincendi Boschivi ;

DIFFIDA

L'A.T.I. Ladurner Srl/Hafner Srl con capogruppo la società Ladurner Srl, gestore dell'impianto di termovalorizzazione ubicato in via W. Tobagi 14 – Montale, nella persona del Sig. Klotz Burkhard, nato a Caldano sulla strada del vino (BZ) il 16.7.1957, dal non ottemperare **a tutte le prescrizioni dettate nell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Ordinanza n. 2069 del 30.10.2007 e successive modifiche ed integrazioni (Atto Unico SUAP prot. n. 57371/10/1 del 30.10.2007 e successivi),** ed in particolare:

1. installare, entro 60 giorni dalla notifica del presente Atto, sistemi di allarme asserviti agli impianti di abbattimento dei silos di stoccaggio delle materie prime e delle polveri derivanti dall'abbattimento dei fumi e delle ceneri di caldaia, il cui funzionamento sia maggiormente confacente alla necessità di controllo della pressione differenziale, come previsto dalla prescrizione di cui al punto 1 dell'Ordinanza n. 1651/2011;
2. provvedere, entro 60 giorni dalla notifica del presente Atto, alla corretta conformazione, secondo la normativa vigente, degli sfiati degli impianti di abbattimento dei silos di stoccaggio delle materie prime e delle polveri derivanti dall'abbattimento dei fumi e delle ceneri di caldaia;
3. registrare correttamente i valori analitici delle varie campagne di campionamento sul registro proposto;

DISPONE

Di notificare la presente Ordinanza alla A.T.I. Ladurner Srl/Hafner Srl, con capogruppo società Ladurner Srl., gestore impianto di termovalorizzazione ubicato in via W. Tobagi 14 – Montale e di trasmettere copia della stessa al Comune di Montale, all'ARPAT Dipartimento Provinciale di Pistoia e alla A.S.L. n. 3 di Pistoia;

Il presente provvedimento è predisposto e formulato in conformità di quanto previsto dalla vigente normativa, nonché nel rispetto degli atti che costituiscano il presupposto della procedura;

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 legge n. 241/1990 e s.m.i., contro il presente provvedimento è ammesso ricorso in opposizione da presentare al Dirigente del Servizio Tutela dell'Ambiente entro il termine di 30 giorni. E' fatta salva, comunque, la possibilità di ricorrere al TAR della Toscana entro 60 giorni o al Presidente della Repubblica entro 120 giorni; fermi restando i termini perentori sopra indicati è possibile rivolgersi al Difensore civico della Provincia di Pistoia in forma scritta o anche in modalità informale senza termini di scadenza.

IL DIRIGENTE
(Dott. For. G. Ariberto Merendi)

BS LG/